



- nell'ipotesi di non ritenuta rinegoziazione, ordinare comunque la riduzione dello spread nella misura dichiarata dello 0,50% con decorrenza 01/01/09 previa compensazione sulle prossime rate delle somme in più corrisposte”.

Oltre alla citata corrispondenza, la parte attrice ha allegato al ricorso anche copia del contratto di mutuo originariamente stipulato tra le parti.

In data 1.9.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali la convenuta ha inizialmente ricapitolato i fatti, facendo presente che:

- in capo alla banca non sussiste un obbligo di accoglimento delle richieste di rinegoziazione;
- l'istanza dei clienti era stata inizialmente rifiutata. In un secondo momento veniva valutata la possibilità alternativa di procedere ad una riduzione dello spread dal 2,50% al 2,00%, che però non si rendeva possibile per inconvenienti di natura informatica;
- i tentativi di trovare comunque una soluzione tecnica al problema erano da ultimo andati a buon fine, sicché *“la riduzione accordata è stata definitivamente applicata, peraltro in misura più conveniente pari ad un punto percentuale (spread ridotto dal 2,50% all'1,50%) e con riduzione delle spese incasso rata (portate da precedenti € 5,16 ad € 2,75)”*.

Pertanto la banca, nel riferire che è in corso di completamento l'iter per l'aggiornamento del contratto, ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, *“stante l'intervenuto accoglimento della richiesta di variazione delle condizioni avanzata dall'esponente”*.

La convenuta non ha allegato alle controdeduzioni documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti da parte attrice.

Invitati dalla Segreteria Tecnica a far conoscere le proprie determinazioni in merito alla richiesta della convenuta di dichiarare risolta la controversia, i clienti hanno fatto tenere per il tramite del legale le proprie osservazioni, con le quali hanno dichiarato di poter *“aderire”* alla cessazione della materia del contendere *“a condizione che:*

- *la riduzione abbia decorrenza dal 22.11.08 ... tenendo conto della composizione quota capitale e interessi dal novembre 2008 ad ora;*
- *che l'operazione venga realmente effettuata e non solo ipotizzata”*, stante il comportamento *“dilatatorio”* della banca.

Resi edotti del fatto che eventuali *“condizioni”* devono essere oggetto di interlocuzione diretta con la banca, gli interessati hanno chiesto che il Collegio si pronunci sulla controversia.

DIRITTO

Il Collegio ha innanzitutto escluso la possibilità di dare seguito alla richiesta della convenuta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione del disaccordo espresso dal ricorrente e della sua esplicita richiesta di pronuncia; è, infatti, ampiamente noto che è possibile ritenere cessata la materia del contendere solo ove sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire.

Dovendo dunque procedere, il Collegio ha ritenuto che per l'esame della controversia siano rilevanti i seguenti aspetti:

1. le disposizioni sul funzionamento dell'ABF: il preventivo reclamo all'intermediario e la coincidenza con il ricorso;
2. la configurabilità di un diritto alla rinegoziazione dei mutui bancari;
3. gli accordi con la clientela e i principi generali di correttezza e buona fede.

In merito al primo aspetto, oltre a constatare che la convenuta non ha formulato alcuna eccezione in proposito, il Collegio ha rilevato che nel modulo di ricorso viene identificata quale “reclamo” la nota del 2.3.2010, con la quale il legale dei clienti sollecitava una risposta della banca.

Inoltre il Collegio si è più volte espresso sottolineando che la valutazione di procedibilità, derivante dall’esistenza di un reclamo preliminare al ricorso e coincidente con quest’ultimo sul piano dei contenuti, non deve poggiarsi su una nozione formale, bensì sostanziale del reclamo. Nel caso di specie il Collegio prende atto che i clienti sin dal novembre 2008 hanno rivolto alla convenuta numerose istanze, dapprima in via diretta e successivamente tramite un legale rappresentante, sempre riferite all’identico e chiaro oggetto del ricorso. Il Collegio, pertanto, ritiene pacifica la procedibilità del ricorso in esame.

Entrando nel merito della doglianza, il Collegio ha innanzitutto preso in esame la già richiamata richiesta, espressa in sede di ricorso, di “ordinare” alla convenuta *“di disporre la rinegoziazione del contratto di mutuo ... con decorrenza 01/01/09”*.

Su tale aspetto, il Collegio ribadisce quanto già espresso in precedenti controversie volte ad accertare la configurabilità di un diritto alla rinegoziazione dei mutui bancari. L’Arbitro, infatti, ha sempre riconosciuto l’autonomia negoziale della banca, il che implica che le parti possano giungere su basi esclusivamente volontarie alla modifica delle condizioni contrattuali. Con specifico riferimento ai mutui, va anche notato come non sia ravvisabile uniformità di pareri sulla configurabilità di un “diritto alla rinegoziazione” neanche con riferimento alla cosiddetta “rinegoziazione imposta” prevista dall’art. 3 del D.L. 93/2008 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 126, che prevede - per i soli mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale - la possibilità di “congelare” gli interessi sul mutuo convertendo la rata da variabile a fissa e di procrastinare al termine del periodo di ammortamento il pagamento della differenza; il meccanismo previsto dalla legge è, infatti, subordinato non solo alle citate caratteristiche del mutuo, ma anche all’adesione degli istituti bancari ad una Convenzione.

Peraltro, nel caso di specie il Collegio non è in grado di valutare l’applicabilità di tale norma, dato che, pur sapendo che la banca convenuta ha aderito alla suddetta Convenzione e che il mutuo oggetto del ricorso è a tasso variabile, al contempo non è stato esplicitato dalle parti né emerge dal contratto se il mutuo stipulato abbia a riferimento l’abitazione principale. In aggiunta, quand’anche il Collegio fosse in grado di procedere in tale valutazione, la norma in questione non sembra andare incontro alle esigenze dei mutuatari, che non intendevano “congelare” le rate del mutuo, bensì ottenere una riduzione dello spread di tasso e delle spese.

Il Collegio ritiene, dunque, di non accogliere questo specifico punto del ricorso e di ribadire la libertà negoziale riconosciuta dallo stesso art. 8 della Legge n. 40/2007 come modificato dall’art. 2, comma 450 della Legge 244/2007, a cui fanno specifico riferimento gli stessi clienti in sede di richiesta di rinegoziazione del mutuo (lettera del 22.11.2008), che sancisce che “Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”.

Acclarato tale aspetto, il Collegio ha preso in esame la richiesta formulata in via subordinata, relativa alla *“riduzione dello spread nella misura dichiarata dello 0,50% con decorrenza 1.1.2009 previa compensazione sulle prossime rate delle somme in più corrisposte”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A parere del Collegio la richiesta è da ritenere lecita, alla luce del fatto che la stessa convenuta ha riconosciuto che la variazione indicata dalla parte attrice era stata accordata agli interessati e che, per problemi organizzativi, non era stato possibile applicarla.

Il Collegio prende atto, inoltre, del fatto che il riconoscimento di tale impegno è contenuto nel riscontro del 12 marzo 2010, che quindi è stato fornito ai clienti ben oltre un anno dopo la formale richiesta di rinegoziazione (del 22.11.2008) e solo a seguito di successivi solleciti fatti dal loro legale.

Va precisato che tale riconoscimento da parte della convenuta rende superflua la trattazione, nel merito, della questione concernente le motivazioni tecnico-informatiche addotte dalla banca per motivare la mancata applicazione delle modifiche contrattuali accordate ai clienti, dato che tale aspetto assume un rilievo meramente interno e non può essere utilmente opposto alla clientela.

Per i motivi sin qui esposti ed alla luce dei doveri di diligenza e correttezza esistenti in capo agli intermediari tanto in fase precontrattuale quanto nello sviluppo dei rapporti con la clientela, il Collegio ritiene che la banca debba procedere all'applicazione della su richiamata riduzione di 0,50% dello *spread* (dal 2,50% al 2,00%) a far data dall'1.1.2009 ed al conseguente ricalcolo del piano di ammortamento per poter correttamente ridefinire la quota capitale ed interessi, nonché per quantificare le somme corrisposte in eccesso dai clienti a decorrere dalla stessa data e che devono esser loro rimborsate.

Il Collegio, infine, prende atto della dichiarazione resa dalla convenuta in sede di controdeduzioni in relazione alla riduzione accordata al ricorrente che prevede l'applicazione di uno *spread* pari ad 1,50% e la riduzione delle spese incasso rata (portate da precedenti € 5,16 ad € 2,75). Sebbene la banca in tale sede non abbia specificato la data di decorrenza delle nuove condizioni, il Collegio ritiene che esse possano decorrere quantomeno a partire dalla data di ricezione delle controdeduzioni da parte della Segreteria Tecnica, ovvero dall'1.9.2010. Giova ricordare che di conseguenza la banca dovrà procedere anche ad un ulteriore ricalcolo del piano di ammortamento per determinare le nuove quote capitale ed interessi comportate da tale modifica ed al conseguente rimborso delle somme pagate in eccesso dai mutuatari a partire dall'1.9.2010.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario dia esecuzione agli accordi intervenuti comportanti la riduzione dello *spread* nella misura dello 0,50%, con decorrenza dall'1.1.2009, e nella misura dell'1%, con decorrenza dal 1.9.2010.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO